



# GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Fondazione costituita esclusivamente da aderenti pubblici



*Parere N.97 del 23 marzo 2022*

*Spett.le*

*Provincia di Vicenza*

**PARERE: Visto l'art. 9 comma 3 e 3-bis del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 e l'art. 1 commi 449 e 450 della L. n. 296 del 2006, si chiede se, al fine di procedere all'acquisto di beni e servizi oggetto delle categorie merceologiche di cui al DPCM del 11.07.2018, alle istituzioni universitarie sia consentito ricorrere all'attività posta in essere da soggetti aggregatori, diversi da CONSIP, di cui al comma 2 del D.L. succitato ovvero si impongano altre procedure.**

Formulazione del quesito:

Visto l'art. 9 comma 3 e 3-bis del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 e l'art. 1 commi 449 e 450 della L. n. 296 del 2006, si chiede se, al fine di procedere all'acquisto di beni e servizi oggetto delle categorie merceologiche di cui al DPCM del 11.07.2018, alle istituzioni universitarie sia consentito ricorrere all'attività posta in essere da soggetti aggregatori, diversi da CONSIP, di cui al comma 2 del D.L. succitato ovvero si impongano altre procedure.

I riferimenti normativi:

Ø Decreto - Legge 24 aprile 2014, n. 66, Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89

o Art. 9 Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento

§ Comma 2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 richiedono all'Autorità l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori. I soggetti aggregatori di cui al presente comma possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. L'ambito territoriale di competenza

dei soggetti di cui al presente comma coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata sono definiti i requisiti per l'iscrizione tra cui il carattere di stabilità dell'attività di centralizzazione, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata, è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative[1].

§ Comma 3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449, 450 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 7, all'articolo 4, comma 3-quater e all'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione.[2]

§ Comma 3-bis. Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tale caso l'Autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara (CIG)[3].

Ø Legge 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

o Articolo 1

§ Comma 449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le

istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A[4].

§ Comma 450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento[5].

Ø Legge 24 dicembre 2007, n. 244 &ndash; Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

o Art. 2 &ndash; Comma 574 - Tipologie di beni e servizi non oggetto di convenzioni Consip per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche devono ricorrere a Consip S.p.a. in qualità di stazione appaltante.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei prospetti contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi di cui al comma 569, individua, entro il mese di marzo di ogni anno, con decreto, segnatamente in relazione agli acquisti d'importo superiore alla soglia comunitaria, secondo la rilevanza del valore complessivo stimato, il grado di standardizzazione dei beni e dei servizi ed il livello di aggregazione della relativa domanda, nonché le tipologie dei beni e dei servizi non oggetto di convenzioni stipulate da Consip Spa per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute a ricorrere alla Consip Spa, in qualità di stazione appaltante ai fini dell'espletamento dell'appalto, anche con l'utilizzo dei sistemi telematici[6].

Ø Decreto - Legge 6 luglio 2012, n. 95, Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135

o Art. 1 - Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure

7. Fermo restando quanto previsto all' articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e all' articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell' articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), b), ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, e c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell' articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale[7] .

Ø Decreto - Legge 29 ottobre 2019, n. 126, Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159;

o Art. 4 - (Semplificazione in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca)

1. Non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione:

a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;

b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività.

Ø Decreto - Legge 19 maggio 2020, n. 34, Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;

o Art. 236 - Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca;

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applicano anche all'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, inerenti all'attività didattica delle università statali e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

Giurisprudenza rilevante:

ü Anche quando una disposizione normativa o una previsione dei precedenti atti di gara consentano la proroga o rinnovazione del contratto con il contraente originario, proprio in quanto possibilità derogatoria di un divieto generale, si tratta di mera facoltà; con la conseguenza che, se l'Amministrazione ritiene non conveniente rinegoziare la prosecuzione del rapporto oltre la scadenza, ben può procedere ad espletare una procedura di evidenza pubblica per la scelta del nuovo contraente. E l'adesione alle convenzioni Consip (applicandosi l'art. 15, comma 13, lett. d, d.l. n. 95 del 2012 anche alle aziende sanitarie) adempie pienamente all'obbligo nazionale e comunitario di individuare il miglior contraente tramite procedure di evidenza pubblica (cfr. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. I, 03/12/2018, n.6944);

ü La Stazione Unica Appaltante (SUA) regionale non è tenuta a motivare la scelta di indire una autonoma gara anziché attendere che la CONSIP spa, quale centrale di committenza nazionale, concluda una analoga procedura di gara (nella specie per l'affidamento dei Servizi di pulizia per gli enti del SSN), in quanto la disposizione introdotta dalla legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296, che all'art. 1, comma 455, consente alle Regioni la costituzione di centrali di committenza, non impone affatto un coordinamento tra le iniziative assunte da CONSIP a livello nazionale ed i soggetti aggregatori regionali (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 28/06/2017, n.3162);

ü L'adesione alle convenzioni CON.S.I.P. adempie pienamente all'obbligo nazionale e comunitario di individuare il migliore contraente tramite procedure di evidenza pubblica, a ciò aggiungendosi l'insussistenza a carico della Amministrazione di un onere di istruttoria in ordine alla economicità dei parametri prezzo-qualità contenuti nella convenzione CON.S.I.P.; quanto alla sussistenza della responsabilità precontrattuale, è necessario che tra le parti siano in corso trattative, che tali trattative

siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l'altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto (cfr. T.A.R. Parma, (Emilia-Romagna) sez. I, 18/04/2017, n.140);

ü L'adesione da parte delle Pubbliche amministrazioni alla convenzione Consip le esonera dall'obbligo di bandire una gara pubblica, atteso che la funzione istituzionale delle convenzioni Consip è proprio di rendere superflua l'indizione di distinte gare pubbliche per i contratti dei singoli enti pubblici (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 30/04/2015, n.2194);

ü Il sistema centralizzato di acquisto di beni e di servizi per la p.a., istituito dalla l. 23 dicembre 1999 n. 488 (legge finanziaria 2000) e gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso una società concessionaria (Consip S.p.A), si configura quale convenzione quadro per l'acquisizione di beni e servizi. I singoli contratti di fornitura devono considerarsi conclusi a tutti gli effetti con l'emissione dell'ordinativo di fornitura da parte dell'Amministrazione interessata. La presenza di una convenzione quadro tra Consip e fornitore - destinata a promuovere un numero indeterminato di contratti - rivela l'esistenza di un collegamento negoziale necessario fra i due rapporti, di modo che gli effetti del primo si comunicano anche al conseguente ordinativo richiesto dall'Amministrazione contraente.

L'accordo-quadro si qualifica giuridicamente come contratto normativo. Pertanto, sul piano civilistico, l'originario contratto programmatico necessita di essere via via attuato mediante ulteriori e distinti accordi negoziali mano a mano conclusi tra l'Amministrazione contraente ed il fornitore. In tale situazione, il Ministero dell'Economia si presenta come amministrazione agente mediante interposizione di altro soggetto a tale scopo espressamente istituito "ex lege"; tale soggetto adempie all'obbligo nazionale e comunitario di individuare il migliore contraente tramite procedure ad evidenza pubblica, di modo che non può considerarsi elusiva di tale obbligo la adesione di amministrazioni pubbliche alle convenzioni Consip, sussistendo un'economicità intrinseca dei beni e servizi offerti dal sistema Consip, poiché questi consentono di conseguire risparmi sia diretti, ottenibili in virtù del miglior prezzo offerto dalla convenzione quale risultato di una gara comunitaria ad evidenza pubblica, sia indiretti, consistenti nella riduzione dei costi per il potenziale contenzioso e nella riduzione dei tempi di avvio, espletamento e perfezionamento delle procedure di acquisto di beni e servizi. Con l'effetto che la scelta di aderire alla convenzione Consip, proprio perché la individuazione del miglior contraente avviene nel rispetto dei principi comunitari, non richiede da parte della amministrazione che se ne avvale una specifica motivazione dell'interesse pubblico che la sottende (cfr. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. I, 04/11/2010, n.22688).

Prassi rilevante:

v Protocollo d'intesa tra Autorità Nazionale Anticorruzione e Ministero dell'Economia e delle Finanze e Consip del 5 maggio 2016

o Articolo 2 Obiettivi 1. Con la presente intesa le Parti intendono collaborare, nel contesto dei rispettivi ruoli, nella realizzazione delle attività in tema di obblighi delle pubbliche amministrazioni di ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, nonché di rispetto dei parametri, come limiti massimi, per gli acquisti realizzati autonomamente, secondo quanto previsto dalla normativa

vigente.

Considerazioni.

Il quadro normativa sopra ricostruito evidenzia la presenza di indicazioni stratificate nel tempo, senza l'organicità e la coerenza che potrebbe esigersi nel delicato settore del procurement.

Ferma restando la finalità di fondo, consistente nella riduzione delle spese per approvvigionamento di beni e servizi (nell'ottica del legislatore conseguibile mediante la riduzione delle stazioni appaltanti e la standardizzazione dei beni e servizi e relativi prezzi), la modifica continua delle regole, sovente con decretazione d'urgenza a sua volta oggetto di modifica in sede di conversione esige una ricostruzione cronologica per individuare, all'attualità, la disciplina vigente.

Per quanto riguarda le Università:

- Vigé l'obbligo di ricorso a procedure telematiche per importi superiore ad &euro; 5.000,00 (art. 40 D. Lgs. 50/2016);
- Vigé l'obbligo di approvvigionamento tramite convenzioni e il ricorso al mercato elettronico;
- Vigé l'obbligo di approvvigionamento tramite convenzioni quadro;
- Non vigé l'obbligo di ricorso a Consip S.p.A. in qualità di Stazione Appaltante per beni e servizi per i quali non sia vigente una convenzione;
- Vigé l'obbligo di approvvigionamento tramite Consip S.p.A. ovvero i soggetti aggregatori e, nel caso di procedure autonome, tramite sistemi telematici;
- Per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività didattica, di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione non si applicano le disposizioni di ricorso alle convenzioni &ndash; quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e, per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, gli strumenti di acquisto e negoziazione Consip S.p.A..

Conclusioni.

Alla luce delle considerazioni che precedono, al quesito può essere data la seguente risposta: fatta eccezione per le ipotesi nelle quali la legislazione consente alle università autonome forme di approvvigionamento (fermo restando il ricorso a strumenti telematici), le università possono far ricorso agli strumenti aggregativi diversi da Consip S.p.A. (coi quali stipulare convenzioni), anche nel caso di bene non disponibile; nella ipotesi di mancanza di convenzioni, anche con soggetti diversi da Consip S.p.A., l'attività delle università non può essere inibita, ritenendosi legittima l'autonoma attività di approvvigionamento previa adeguata motivazione.

Roma, 04/04/2022.

[1] Comma così modificato dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89 e, successivamente, dall'art. 1, comma 499, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

[2] [6] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 23 giugno 2014, n. 89, in sede di

conversione, dall'articolo 39, comma 3-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 e successivamente dall'articolo 1, comma 499, lettere b), c), d) ed e) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208. Vedi anche il D.P.C.M. 24 dicembre 2015.

[3] Comma inserito dall' articolo 1, comma 421, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232

[4] Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, dall' articolo 1, comma 150, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dall'articolo 22, comma 8, lettera a), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 e successivamente dall'articolo 1, comma 495, lettera a), della Legge 28 dicembre 2015 n. 208.

[5] Comma modificato dall'articolo 7, comma 2, del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, dall' articolo 1, comma 149, lettere a) e b), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, successivamente dall'articolo 22, comma 8, lettera b), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 , dall'articolo 1, comma 502, lettere a), b) e c), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, dall'articolo 1, comma 495, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 , dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10 e, da ultimo dall'articolo 1, comma 57, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

[6] Comma modificato dall'articolo 1, comma 584 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

[7] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 2012, n. 135, in sede di conversione e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 151, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dall'articolo 1, comma 417, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 494, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dall'articolo 1, comma 581 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.